



Cagliari 20 ottobre 2025

Oggetto: convocazione OO.SS. per informazione preventiva e concertazione sulla regolamentazione del lavoro agile e sul principio della prevalenza dell'attività lavorativa in presenza presso la Direzione generale dell'ASPAL – resoconto riunione.

Si è svolta il 16 u.s. la riunione convocata dal Direttore Generale dell'ASPAL Luca Mereu in riferimento a quanto in oggetto; presenti il Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione dott. Giampiero Uccheddu e altre OO.SS (CGIL, CISL, UIL).

Il Direttore Generale ha comunicato l'intenzione di volersi discostare dall'orientamento applicativo finora adottato riguardo all'art. 6 – Articolazione della prestazione in lavoro agile dell'Accordo Quadro relativo alla disciplina del lavoro agile.

Nello specifico ha rappresentato che, in linea con l'orientamento adottato da altre Amministrazioni quali ad es. l'INPS, sarebbe più corretto effettuare il computo del numero di giornate fruibili in modalità di lavoro agile da parte del personale non al lordo, ma al netto delle assenze effettuate dal lavoratore al fine di rispettare il principio di prevalenza; a tal fine ha precisato che nel concetto di assenza rientrerebbero, a titolo esemplificativo, le ferie, le assenze per malattia, i permessi fruiti ai sensi della Legge n. 104/1992, i congedi e ogni altra tipologia di assenza dal servizio (escluse le assenze per formazione e missione).

Secondo il DG, l'applicazione di un criterio di calcolo delle giornate di lavoro agile al netto delle assenze autorizzate a vario titolo consentirebbe, altresì, di evitare che nei Centri per l'Impiego continui a verificarsi un effetto distorsivo derivante dall'alternanza tra giornate di lavoro agile e fruizione di altri istituti (quali ferie, malattia, permessi ex L. 104/1992, congedi, ecc.), intendendo per "effetto distorsivo" l'impossibilità di aprire gli sportelli al pubblico per assenza di dipendenti in sede.

Il FESAL ha rigettato fermamente l'interpretazione dell'Accordo Quadro proposta dal Direttore Generale ricordando che l'art. 6 dello stesso prevede una disciplina chiara e vincolante in merito all'articolazione della prestazione lavorativa in modalità agile, la cui applicazione non può essere oggetto di interpretazioni unilaterali difformi da quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e dalle prassi consolidate nell'ambito del comparto regionale.

A sostegno del proprio rigetto il FESAL ha sottolineato:

- che non appare opportuno assumere a riferimento l'INPS quale modello interpretativo dell'Accordo Quadro sul lavoro agile, in quanto trattasi di ente appartenente a un comparto contrattuale distinto, disciplinato da un diverso CCNL, con specificità organizzative e normative non sovrapponibili a quelle del comparto Regione;
- che l'Accordo Quadro costituisce parte integrante del CCRL vigente e che eventuali interpretazioni o modifiche dello stesso competono esclusivamente alle parti contrattuali;



- che il lavoro agile non costituisce una forma contrattuale distinta, ma è semplicemente una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 1 Accordo Quadro);
- che l'art. 6 dell'Accordo Quadro già prevede, nel rispetto del principio della prevalenza, le quantità e le modalità di fruizione del lavoro agile in misura minima;
- che l'Assessora degli affari Generali Personale e Riforma della Regione ha, con nota prot. 4864 del 17/09/2025, diramato l'invito ad applicare uniformemente l'Accordo (... *si ribadisce con fermezza che Enti e Agenzie del Sistema Regione sono tenuti ad assicurare il rispetto pieno e uniforme delle disposizioni dell'Accordo quadro. Eventuali segnalazioni di prassi difformi, in particolare in ordine a dinieghi non motivati o a limitazioni arbitrarie nell'accesso al lavoro agile, saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questo Assessorato e, se del caso, di confronto con le Direzioni Generali competenti, anche ai fini dell'attivazione degli strumenti di verifica e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente e dall'accordo stesso*);
- che è importante non comprimere i diritti di lavoratori in condizioni di svantaggio (es. disabilità, caregiver, situazioni personali o familiari gravi) con interpretazioni restrittive che riducano sensibilmente il numero di giornate di lavoro agile;
- che l'adozione di un criterio che includa le assenze nel calcolo della prevalenza comporterebbe un aggravio burocratico per i lavoratori e per l'Amministrazione, costretti a monitorare e ricalcolare continuamente le giornate di lavoro agile in base alle assenze.

Il FESAL ha concluso il proprio intervento ricordando che, con nota prot. n. 562 del 15 ottobre 2025, è stata formalmente richiesta la convocazione urgente del CORAN, ai sensi dell'art. 5 del CCRL, al fine di pervenire a un'interpretazione autentica, chiara e univoca del principio di prevalenza di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro agile.

In tale contesto, il FESAL ha invitato il Direttore Generale a sospendere ogni iniziativa interpretativa unilaterale e ad attendere l'esito del confronto istituzionale richiesto.

Sentite tutte le OO.SS., il Direttore Generale ha concluso la riunione con l'impegno di approfondire per ancora qualche giorno la questione.

Le dirigenti sindacali

Francesca Aledda

Giuliana Piredda